



Prot. n. 0045306 /B.I.CONV

Udine 12.06.2013

Ai Direttori dei Distretti Sanitari

Ai Referenti degli Uffici Anagrafe
dei Distretti Sanitari

Al Referente amministrativo indicato
per i Distretti Sanitari
Avv. Gianluigi Moise

e, p.c.

Ai Sigg. Medici Convenzionati
di Assistenza Primaria

Al Direttore Sanitario

Loro Sedi

OGGETTO: criteri per l'attribuzione al cittadino del medico di assistenza primaria convenzionato con l'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli".

Con riferimento all'oggetto, si riepilogano di seguito i criteri in base ai quali è possibile attribuire al cittadino il medico di assistenza primaria convenzionato, in base alla normativa vigente: Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 29.07.2009, Accordi Integrativi Regionali e disposizioni applicative del Comitato Aziendale per la medicina generale dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli".

I criteri sono stati riassunti in collaborazione con il referente amministrativo indicato per i Distretti Sanitari, Avv. Gianluigi Moise.

A. SCELTA (e attribuzione) del medico direttamente agli sportelli degli uffici anagrafe del Distretto Sanitario:

1. Nuova scelta. Il cittadino sceglie un medico operante in un comune che è ricompreso nello stesso ambito territoriale per l'assistenza primaria:

- non occorre la dichiarazione di disponibilità del medico prescelto se lo stesso opera in un comune che è ricompreso in un ambito territoriale per l'assistenza primaria, all'interno del quale si trova anche il comune dove il cittadino richiedente risiede.

2. Nuova scelta. Il cittadino sceglie un medico operante all'interno del distretto sanitario di appartenenza:

- non occorre la dichiarazione di disponibilità da parte del medico prescelto solo se il comune dove il cittadino risiede e quello dove opera il medico confinano;
- occorre tale dichiarazione se i comuni non confinano (e appartengono ad ambiti territoriali diversi).

3. Nuova scelta. Il cittadino sceglie un medico operante in comune confinante con il comune in cui risiede, benché ricompreso in distretto sanitario diverso da quello di appartenenza.

- non occorre la dichiarazione di disponibilità da parte del medico prescelto.

4. Mantenimento. Il cittadino cambia comune di residenza all'interno dell'intero territorio aziendale e chiede di mantenere il proprio medico :

- occorre la dichiarazione di disponibilità da parte del medico solo quando il cambio di residenza avviene tra comuni non confinanti;
- tale dichiarazione non occorre quando i comuni, benché non confinanti, siano ricompresi entrambi in uno stesso ambito territoriale per l'assistenza primaria.

5. Attribuzione del medico prescelto per "ricongiunzione di nucleo familiare":

- tutti i conviventi dell'assistito, già in carico al medico di assistenza primaria, possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale individuale, purché anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare (cioè inclusi nello stesso stato di famiglia). Tali attribuzioni non possono superare in nessun caso il 5% del massimale individuale del medico (es. se un medico ha il massimale a 1500 pazienti, lo stesso potrà accrescersi soltanto di ulteriori 75 unità per tali ricongiunzioni). Non occorre la dichiarazione di disponibilità da parte del medico prescelto;
- nel caso di scelta in deroga già concessa (dal Comitato aziendale mmg) ad un membro della famiglia, o nell'ipotesi di trasferimento di residenza di un componente della stessa, è possibile concedere ai componenti del nucleo familiare (vedi stato di famiglia) l'attribuzione del medico prescelto per "ricongiunzione di nucleo familiare" (in questo caso occorre la dichiarazione di disponibilità del medico).

6. Assistenza sanitaria a scadenza

- cittadini residenti nel territorio dell'ASS n. 4, che si recano all'estero per motivi attinenti all'attività di lavoro, per motivi di studio, per motivi di salute, o per turismo. Il cittadino al rientro avrà diritto alla riattribuzione dello stesso medico prescelto, a condizione che quest'ultimo abbia ancora disponibilità di posti e comunque non oltre il 5% del massimale del sanitario (ad es. se il massimale di un medico è di 1500 pazienti, fino al limite di 1575 pazienti);

- cittadini residenti in altre aziende sanitarie della Regione FVG o in altre regioni, ma domiciliati nel territorio dell'ASS n.4 per motivi attinenti all'attività di lavoro, per motivi di studio, per motivi di salute, ai quali la tessera sanitaria temporanea è stata attribuita per elezione di domicilio sanitario.
Il mancato rinnovo della tessera alla scadenza indicata, a cura dell'interessato, comporta per questi la perdita del diritto all'iscrizione con il medico prescelto. Decorso il termine di scadenza, il cittadino potrà riavere lo stesso medico, previo rinnovo del domicilio sanitario, a condizione che il medico abbia capienza, e cioè fino al limite del suo massimale, senza nessuna deroga del 5% in più;
- cittadini residenti nel territorio dell'ASS n. 4, che per motivi attinenti all'attività di lavoro, per motivi di studio, per motivi di salute, eleggono il domicilio sanitario in altre aziende sanitarie della Regione FVG o in altre regioni, ai quali viene attribuita la tessera sanitaria temporanea. Tali cittadini, al momento del rientro nella nostra Azienda, potranno riavere lo stesso medico solamente se il sanitario abbia ancora capienza, e cioè fino al limite del suo massimale, senza nessuna deroga del 5% in più, fatti salvi i casi di ricongiunzione di nucleo familiare.
- i criteri sopraelencati si applicano anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari (stranieri). Si tenga presente che quando scadono le loro tessere essi hanno la possibilità di riavere lo stesso medico prescelto, a condizione che il sanitario abbia capienza (entro il limite del massimale); rimane eventualmente applicabile il criterio della ricongiunzione di nucleo familiare. Per i soli cittadini extracomunitari (stranieri) è fatto salvo un periodo di tolleranza di tre mesi oltre la scadenza prevista, da tempo operante in base ad una decisione regionale.

B. SCELTA (e attribuzione) del medico con domanda di scelta in deroga esaminata dal Comitato Aziendale per la medicina generale:

1. Nuova scelta. Il cittadino sceglie un medico operante in un Distretto sanitario diverso da quello di appartenenza (in comune non confinante con il comune in cui risiede):
 - occorre una richiesta motivata del cittadino, per uno dei seguenti motivi:
 - a. non è possibile scegliere altro medico nell'ambito comunale;
 - b. l'abitazione del richiedente gravita su una zona limitrofa o di migliore viabilità con il comune in cui opera il medico richiesto;
 - c. la normale erogazione dell'assistenza da parte del medico o dei medici iscritti nell'elenco del comune risulta ostacolata da gravi ed obiettive circostanze (da esplicitare);
 - d. altri motivi debitamente comprovati;
 - occorre la dichiarazione di disponibilità da parte del medico prescelto.
2. Nuova scelta. Il cittadino residente in altra Azienda Sanitaria sceglie un medico operante nel territorio dell'ASS n. 4 "Medio Friuli":
 - il comune di residenza del cittadino e quello dove opera il medico prescelto, benché appartenenti ad Aziende diverse, devono essere confinanti;
 - occorre una richiesta motivata del cittadino;

- occorre la dichiarazione di disponibilità del medico prescelto con valida motivazione sanitaria.
3. Mantenimento. Il cittadino trasferisce la propria residenza in altra Azienda Sanitaria e chiede di mantenere il proprio medico operante nel territorio dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli":
- occorre una richiesta motivata del cittadino;
 - occorre la dichiarazione di disponibilità da parte del medico prescelto.
4. Richiesta di scelta del medico da parte di parenti del sanitario - deroghe per rapporto di parentela:
- tale richiesta può essere accolta esclusivamente a favore del coniuge (e del convivente more uxorio), dei figli, dei genitori e dei fratelli del medico (rapporto di parentela di 1° grado in linea retta o collaterale), purchè residenti all'interno del territorio dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli";
 - occorre una richiesta motivata con esplicitazione del rapporto di parentela;
 - occorre la dichiarazione di disponibilità da parte del medico prescelto.

NOTA BENE: le domande di scelta in deroga che non rientrano nella casistica di cui alla lettera B), punti 1., 2., 3., 4., non potranno essere valutate dal Comitato Aziendale mmg e verranno dalla Segreteria dello stesso restituite ai Distretti di competenza.

Si allega alla presente, ad uso dei Distretti Sanitari, il modulo "domanda di scelta del medico di medicina generale in deroga alla normativa generale" (Anagrafe Sanitaria mod. 14), parzialmente revisionato, da distribuire, presso i rispettivi Uffici Anagrafe, in sostituzione del modello attualmente in uso.

Distinti saluti

Il Dirigente della S.O.C.
Politiche del Territorio
Dott. Massimo Bernardi

